

N. RGA



La Corte d'Appello di Milano  
II Sezione penale

La Corte d'Appello di Milano, composta dai Signori:

D.ssa Maria Rosaria Correrà	Presidente
Dr. Paolo Bernazzani	Consigliere
D.ssa Raffaella Zappatini	Consigliere

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 28.05.2026;  
Esaminate le questioni ed eccezioni proposte dalle difese degli imputati e le note di replica della Procura;

OSSERVA

La Corte ritiene di dover preliminarmente affrontare l'eccezione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 569 comma 4 c.p.p. e la questione di competenza territoriale, come proposte dalle difese alla scorsa udienza, poichè involgono direttamente la individuazione della competenza e dei poteri riconosciuti a questa Corte nella celebrazione del disposto giudizio di rinvio, a seguito annullamento della sentenza di primo grado.

***Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, c.p.p.***

La difesa dell'imputata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, e 111 Cost., chiedendo che questa Corte dichiari rilevante e non manifestamente infondata la questione e disponga la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Rileva la difesa che, a seguito del ricorso immediato per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado, l'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione avrebbe determinato l'investitura della Corte d'appello quale giudice chiamato non già a svolgere una funzione propriamente devolutiva di revisione critica di una precedente decisione di merito, ma a procedere a un nuovo, pieno e sostanzialmente originario accertamento del fatto.

La difesa assume, in particolare, che questa Corte sarebbe oggi chiamata a verificare la falsità delle dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito dei processi Ruby 1 e Ruby 2 e la loro eventuale rilevanza ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter c.p. Da ciò deriverebbe, nella prospettazione dell'istante, una sostanziale trasformazione della Corte d'appello in giudice originario dell'accertamento fattuale, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa, per la parità delle armi e per le garanzie del giusto processo.



La questione viene dunque formulata non come mera contestazione della competenza già attribuita dalla Corte di cassazione, ma come censura del modello processuale derivante dall'art. 569, comma 4, c.p.p., nella misura in cui esso comporterebbe che, dopo l'annullamento della sentenza assolutoria di primo grado, l'accertamento demandato al giudice del rinvio venga svolto direttamente dalla Corte d'appello.

Le difese degli altri appellanti si sono associate all'istanza.

Il Procuratore generale, con note depositate in atti e illustrate in udienza unitamente al Pubblico Ministero, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, osservando che il ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p. non costituisce prerogativa della sola parte pubblica, ma mezzo esperibile da tutte le parti legittimate all'appello. Ha, inoltre, evidenziato che il sistema prevede, al comma 3 della medesima disposizione, la conversione del ricorso in appello nei casi in cui siano dedotti vizi incidenti sul pieno riesame del fatto, e che, fuori da tali ipotesi, l'art. 569, comma 4, c.p.p. disciplina coerentemente la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello, senza determinare alcuna alterazione delle garanzie processuali. Secondo il P.G., la Corte d'appello, quale giudice del rinvio, conserva i poteri cognitivi previsti dall'art. 627 c.p.p. e resta vincolata soltanto alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione, sicché non si verifica alcuna irragionevole trasformazione del giudice dell'impugnazione in giudice originario del fatto.

Ritiene la Corte che la questione non può essere accolta, dovendo essere dichiarata non rilevante e, in ogni caso, manifestamente infondata.

Con sentenza Sez. VI, 14 ottobre 2024, dep. 20 gennaio 2025, n. 2231, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p., perché estinti per prescrizione, e ha annullato con rinvio la medesima sentenza in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter c.p., rinviando per nuovo giudizio sui relativi capi alla Corte d'appello di Milano.

La Corte di cassazione ha espressamente disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.

Va sottolineato che la sentenza rescindente ha delimitato il perimetro del giudizio di rinvio, chiarendo che le coordinate giuridiche sviluppate nella motivazione demandano al giudice del rinvio la ricostruzione delle condotte in punto di fatto, al fine di verificare la configurabilità dell'ipotizzata corruzione in atti giudiziari, ovvero, se del caso, l'originaria configurabilità di soli reati unilaterali di induzione, con esonero delle dichiaranti da responsabilità.

La stessa sentenza ha ulteriormente precisato che, ai fini del giudizio rescissorio, la verifica in fatto dei profili di falsità delle deposizioni assume rilievo in quanto collegata alla residua ipotesi di corruzione in atti giudiziari, essendo i reati di falsa testimonianza ormai estinti per prescrizione.

Ne deriva che questa Corte non è investita di un giudizio originario e integralmente libero sul fatto, ma di un giudizio di rinvio, circoscritto dai limiti derivanti dalla sentenza di annullamento e funzionalmente diretto alla decisione sui capi residui relativi all'art. 319-ter c.p.



Applicata, dunque, dalla Corte di cassazione la disposizione di cui all'art. 569, comma 4, c.p.p., si tratta ora di verificare se, nel presente giudizio, la Corte d'appello sia chiamata a fare applicazione della norma censurata e se dalla sua eventuale espunzione dall'ordinamento dipenda la decisione del giudizio a quo.

La questione difetta del requisito della rilevanza, che richiede che il giudice a quo sia chiamato a fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio pendente davanti a sé e che dalla risoluzione della questione dipenda la definizione, anche solo parziale, del giudizio principale.

Tale presupposto non ricorre nel caso in esame.

L'art. 569, comma 4, c.p.p. ha già operato nella fase rescindente, allorché la Corte di cassazione, investita del ricorso immediato proposto dal Pubblico Ministero, ha annullato la sentenza di primo grado in relazione ai capi concernenti il reato di cui all'art. 319-ter c.p. e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano.

Nel giudizio attualmente pendente, invece, questa Corte non deve fare applicazione dell'art. 569, comma 4, c.p.p., ma deve celebrare il giudizio di rinvio nei limiti segnati dalla sentenza rescindente.

In tale prospettiva assume rilievo decisivo l'ordinanza n. 306 del 2013 della Corte costituzionale.

In quella occasione, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, c.p.p., rilevando che il giudice rimettente censurava una norma già definitivamente applicata dalla Corte di cassazione, la quale, in base ad essa, aveva qualificato l'impugnazione come ricorso *per saltum* e individuato il giudice di rinvio nella Corte d'appello.

La Corte costituzionale ha chiarito che, nel giudizio di rinvio, non deve più essere applicato l'art. 569 c.p.p., e in particolare il suo comma 4, e che, per ravvisare la rilevanza in concreto, è necessario che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo, non in una fase processuale anteriore.

Anche nel presente procedimento, l'art. 569, comma 4, c.p.p. ha esaurito la propria funzione nella fase rescindente, quando la Corte di cassazione ha disposto il rinvio a questa Corte d'appello. Nel giudizio attualmente pendente, questa Corte è chiamata esclusivamente a dare corso al giudizio rescissorio entro il perimetro tracciato dalla sentenza di annullamento.

La non rilevanza della questione è ulteriormente confermata dall'art. 627, comma 1, c.p.p., secondo cui nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salva l'ipotesi prevista dall'art. 25 c.p.p.

Tale disposizione esprime una regola coerente con la struttura del giudizio di rinvio: una volta che la Corte di cassazione abbia individuato il giudice rescissorio, il giudice del rinvio non può rimettere in discussione la propria investitura, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

La difesa tenta di superare l'ostacolo della non rilevanza sostenendo che la questione non riguarderebbe la competenza già attribuita dalla Corte di cassazione, ma il modello processuale imposto dall'art. 569, comma 4, c.p.p., modello che continuerebbe a produrre effetti nel giudizio a quo.



In particolare, secondo la difesa, l'ordinanza n. 306 del 2013 della Corte costituzionale non assumerebbe valore dirimente nel presente giudizio, poiché quella pronuncia avrebbe riguardato una questione meramente processuale, inerente alla competenza del giudice del rinvio, senza affrontare il diverso profilo relativo alla trasformazione funzionale della Corte d'appello in giudice chiamato a svolgere un nuovo e pieno accertamento del fatto storico.

La distinzione, pur apprezzabile sul piano argomentativo, non consente tuttavia di superare il difetto di rilevanza e la circostanza che in ogni caso la disposizione censurata ha già prodotto l'effetto processuale che la difesa assume lesivo.

In questa prospettiva, il principio espresso dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 306 del 2013 conserva piena pertinenza: la rilevanza della questione non può essere ravvisata quando la disposizione censurata abbia già esaurito la propria funzione in una fase processuale anteriore e il giudice a quo non debba più farne applicazione ai fini della decisione.

La diversa formulazione della censura in termini di "modello processuale" non vale a trasformare in attuale l'applicazione di una norma già definitivamente operante nella fase rescindente, né consente di rimettere in discussione, attraverso l'incidente di costituzionalità, l'effetto processuale già prodotto dalla sentenza di annullamento.

Non è, infatti, possibile separare artificiosamente, ai fini della rilevanza, il profilo della competenza dal profilo del modello processuale, quando l'effetto che la difesa assume lesivo consiste proprio nel fatto che il giudizio rescissorio si svolga davanti alla Corte d'appello, quale giudice individuato dalla Corte di cassazione in applicazione della disposizione censurata.

L'eventuale accoglimento della questione non inciderebbe, pertanto, su una disposizione che questa Corte debba applicare nel presente giudizio, ma avrebbe l'effetto di neutralizzare una conseguenza già prodotta dalla sentenza della Corte di cassazione, e cioè la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il nuovo giudizio sui capi relativi all'art. 319-ter c.p.

La questione deve quindi essere dichiarata non rilevante.

La questione è, in ogni caso, manifestamente infondata.

La prospettazione difensiva assume che il meccanismo previsto dall'art. 569, comma 4, c.p.p., a seguito del ricorso immediato per Cassazione proposto dal Pubblico Ministero, abbia determinato la sottrazione all'imputata di un effettivo giudizio di merito sul fatto, trasformando la Corte d'appello in giudice originario e unico dell'accertamento fattuale.

Tale assunto non può essere condiviso.

In primo luogo, il giudizio di primo grado si è effettivamente celebrato. Esso non è mancato, né è stato eliso. Il processo davanti al Tribunale si è svolto nelle forme del dibattimento, si è protratto per un arco temporale significativo e ha compreso ampia attività istruttoria.

La sentenza rescindente dà atto che il Tribunale aveva assolto gli imputati valorizzando, sul piano giuridico, la ritenuta incompatibilità delle dichiaranti con la veste di testimoni e pubblici ufficiali, con conseguente impossibilità di ravvisare gli elementi costitutivi tanto del delitto di corruzione in atti giudiziari quanto di quello di falsa testimonianza.



La Corte di cassazione ha ritenuto erronee tali coordinate giuridiche e ha disposto il rinvio per il nuovo giudizio sui capi residui relativi alla corruzione in atti giudiziari.

La circostanza che alcune difese abbiano rinunciato all'esame di propri testimoni dopo l'ordinanza del Tribunale concernente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle imputate non muta la natura del giudizio celebrato, né consente di ritenere che il primo grado sia stato meramente apparente e che la Corte d'appello sia oggi il primo giudice del fatto.

Si tratta di determinazioni processuali assunte nell'ambito di un giudizio dibattimentale effettivamente instaurato e svolto, nel quale le parti hanno esercitato le facoltà loro riconosciute dall'ordinamento.

In secondo luogo, il giudizio di rinvio davanti alla Corte d'appello non è un giudizio privo di effettività cognitiva.

L'art. 627, comma 2, c.p.p. stabilisce che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge.

Ne deriva che la Corte d'appello, quale giudice del rinvio, è giudice di cognizione, sia pure entro il perimetro tracciato dalla sentenza rescindente. Essa non opera quale giudice meramente cartolare, né quale giudice privo della possibilità di procedere agli accertamenti necessari alla decisione sui punti ancora devoluti.

In tale quadro assumono rilievo anche i poteri istruttori esercitabili, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi degli artt. 627, comma 2, e 603 c.p.p. La possibilità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei casi consentiti dalla legge esclude che il giudizio di rinvio sia strutturalmente inidoneo ad assicurare il contraddittorio, la pienezza dell'accertamento e l'effettività delle prerogative difensive.

La circostanza che la sentenza rescindente abbia demandato al giudice del rinvio la ricostruzione delle condotte in punto di fatto non determina una trasformazione della Corte d'appello in giudice originario del fatto. Essa individua, piuttosto, l'oggetto del giudizio rescissorio, da svolgersi nei limiti segnati dall'annullamento e sulla base delle coordinate giuridiche fissate dalla Corte di cassazione.

Non si ravvisano le dedotte violazioni degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Con riferimento all'art. 24, comma 2, Cost., si osserva che il diritto di difesa è garantito in ogni stato e grado del procedimento, ma non implica, in termini assoluti, il diritto a una duplicazione piena e indefettibile del giudizio di merito sul fatto.

Nel caso di specie, peraltro, non si è in presenza di un procedimento privo di primo grado, essendosi il giudizio davanti al Tribunale effettivamente svolto.

Nel presente giudizio di rinvio le difese conservano la possibilità di formulare deduzioni, contestare la prospettazione accusatoria, interloquire sulle questioni di fatto e di diritto ancora rilevanti, chiedere l'esercizio dei poteri istruttori consentiti dalla legge e sviluppare pienamente le proprie argomentazioni nel contraddittorio delle parti.

Non è dunque ravvisabile alcuna compressione costituzionalmente apprezzabile del diritto di difesa.

Non ricorre neppure la violazione dell'art. 111 Cost.

Il giudizio di rinvio si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale, nel contraddittorio delle parti, secondo regole processuali predeterminate, con conservazione delle facoltà difensive e con possibilità di successivo controllo di legittimità sulla decisione conclusiva.



La sentenza rescindente ha tracciato le coordinate giuridiche del giudizio e ha demandato al giudice del rinvio la verifica in fatto necessaria alla decisione sui capi residui relativi alla corruzione in atti giudiziari.

Tale assetto non è incompatibile con il principio del giusto processo, trattandosi dell'effetto fisiologico del giudizio di rinvio conseguente all'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione.

Non è infine ravvisabile alcuna violazione dell'art. 3 Cost.

L'art. 569 c.p.p. disciplina uno specifico mezzo di impugnazione, consentito alla parte che avrebbe diritto di appellare, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge.

Il rinvio al giudice competente per l'appello, in caso di annullamento, costituisce l'effetto normativo tipico del ricorso immediato per cassazione e risponde a una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, coerente con la struttura del sistema delle impugnazioni.

La disciplina non attribuisce alla parte pubblica un potere libero e incontrollato di conformare arbitrariamente le garanzie processuali dell'imputato. La scelta del ricorso immediato per cassazione si colloca entro uno schema processuale tipico, presuppone la titolarità del potere di impugnazione ed è sottoposta al vaglio della Corte di cassazione.

In tale prospettiva, anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di legittimazione al ricorso immediato, conferma che l'art. 569 c.p.p. non opera come strumento indiscriminato, ma presuppone la legittimazione all'appello e l'esistenza delle condizioni normative per l'esercizio del relativo potere di impugnazione.

Le Sezioni Unite (sent. n. 21716 del 2023) hanno infatti escluso che il Procuratore generale, in assenza delle condizioni per proporre appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, c.p.p., sia legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p.

Il principio rileva sul piano sistematico in quanto rimarca che il ricorso immediato per cassazione è uno strumento tipico, regolato e sottoposto a presupposti normativi, non una modalità arbitraria di sottrazione delle garanzie difensive.

La diversità tra il percorso processuale conseguente all'appello ordinario e quello conseguente al ricorso immediato per cassazione discende dalla diversa struttura dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento. Essa non è, di per sé, irragionevole, né determina nel caso concreto la lesione del nucleo essenziale delle garanzie difensive.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non sussistono i presupposti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

#### ***Eccezione di incompetenza territoriale nel presente giudizio di rinvio***

La difesa dell'imputato \_\_\_\_\_ ha riproposto, nel presente giudizio di rinvio, eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, chiedendo che questa Corte rilevi l'incompetenza del giudice di primo grado e disponga la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.

La difesa \_\_\_\_\_, associandosi alle argomentazioni esposte dalla difesa \_\_\_\_\_ in udienza e di cui alla memoria depositata in atti, ha riproposto analoga eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Forlì.

Le altre difese si sono associate all'eccezione.



Il Procuratore generale, con note depositate in atti e illustrate in udienza unitamente al Pubblico Ministero, ha rilevato in via principale l'inammissibilità della riproposizione dell'eccezione di competenza territoriale nel presente giudizio di rinvio. Parimenti ha ritenuto inammissibile la subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 627 c.p.p. e, comunque, ne ha rilevato l'infondatezza. In subordine e nel merito, ha chiesto il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che la prospettazione difensiva non individua un valido criterio di attrazione della competenza presso il Tribunale di Siena. In particolare, ha osservato che la posizione , quand'anche territorialmente radicata a Siena in ragione dell'ultima dazione, non assume per ciò solo efficacia attrattiva rispetto alle posizioni oggi in giudizio, difettando una connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p. Ha inoltre evidenziato che la continuazione era contestata al solo Berlusconi e non ai concorrenti nei singoli episodi, sicché non può operare, nei confronti di questi ultimi, il criterio di cui all'art. 16 c.p.p.

In via preliminare, deve essere esaminata la questione dell'ammissibilità della riproposizione dell'eccezione nel presente segmento processuale, alla luce della peculiare vicenda procedimentale che ha condotto alla celebrazione del giudizio di rinvio innanzi a questa Corte.

La questione si pone in ragione del disposto dell'art. 627, comma 1, c.p.p., secondo cui nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25 c.p.p.

Ritiene la Corte che tale disposizione non precluda, nel caso di specie, l'esame dell'eccezione riproposta dalla difesa.

Occorre, infatti, distinguere il profilo della competenza attribuita dalla sentenza di annullamento al giudice del rinvio, dal diverso profilo della competenza territoriale del giudice di primo grado.

L'art. 627, comma 1, c.p.p. è diretto a rendere stabile l'individuazione del giudice rescissorio operata dalla Corte di cassazione e a impedire che, nella fase di rinvio, venga rimessa in discussione l'investitura del giudice designato dalla sentenza rescindente. La norma risponde all'esigenza di assicurare la funzionalità del giudizio di rinvio e di evitare che la fase rescissoria sia paralizzata da contestazioni relative al giudice davanti al quale la Corte di cassazione ha disposto la prosecuzione del processo.

Nel caso in esame, tuttavia, la difesa non contesta la competenza di questa Corte d'appello quale giudice del rinvio, individuata dalla Corte di cassazione in applicazione dell'art. 569, comma 4, c.p.p. La questione proposta ha diverso oggetto, poiché attiene alla competenza territoriale del Tribunale di Milano quale giudice che ha celebrato il primo grado di giudizio.

Nel presente procedimento la Corte di cassazione ha annullato la sentenza assolutoria di primo grado e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano quale giudice competente per il giudizio rescissorio. Essa ha quindi individuato questa Corte come giudice del rinvio, ma non risulta avere esaminato, né espressamente né implicitamente in modo necessario, la questione relativa alla competenza territoriale del Tribunale di Milano rispetto al Tribunale di Siena.

Non vi è, pertanto, un dictum rescindente sul punto, al quale questa Corte debba uniformarsi ai sensi dell'art. 627, comma 3, c.p.p.



Tale ultima disposizione stabilisce che il giudice del rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. Il vincolo derivante dalla sentenza rescindente presuppone, dunque, che una questione sia stata effettivamente decisa dalla Corte di cassazione, in modo espresso o comunque implicito ma necessario rispetto alla statuizione adottata. Non può invece ritenersi formato un vincolo preclusivo su questioni rimaste estranee al *devolutum* della fase rescindente e non oggetto di alcuna deliberazione da parte del giudice di legittimità.

Nel caso in esame, la sentenza di annullamento ha definito il perimetro del giudizio di rinvio con riferimento ai capi residui relativi all'ipotesi di corruzione in atti giudiziari e ha individuato la Corte d'appello di Milano quale giudice rescissorio, ma non ha affrontato la questione della competenza territoriale originaria del Tribunale di Milano.

Ne consegue che l'esame dell'eccezione oggi riproposta non determina alcuna violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente, né comporta una rimessione in discussione della competenza di questa Corte quale giudice del rinvio.

La conclusione è ulteriormente imposta dalla particolare struttura del percorso processuale che ha condotto all'odierno giudizio.

La sentenza di primo grado aveva pronunciato assoluzione con formula piena. Avverso tale decisione il Pubblico Ministero ha proposto ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p. La Corte di cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso, ha annullato la sentenza e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano.

In tale assetto, gli imputati assolti non avevano un concreto interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza liberatoria al solo fine di devolvere al giudice dell'impugnazione la questione di incompetenza territoriale già dedotta e rigettata nel giudizio di primo grado.

L'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale, e non può essere ravvisato nella mera aspirazione alla sostituzione di una sentenza assolutoria piena con una pronuncia processuale regressiva, tanto più ove l'effetto della declaratoria di incompetenza sarebbe stato quello di travolgere una decisione liberatoria già favorevole all'imputato.

La mancata devoluzione della questione alla Corte di cassazione da parte degli imputati assolti non può, pertanto, essere valorizzata in senso preclusivo.

Una diversa conclusione finirebbe per porre a carico dell'imputato assolto l'onere di impugnare una sentenza pienamente favorevole, al solo scopo di conservare la possibilità di far valere, in un eventuale e futuro giudizio di rinvio conseguente all'impugnazione del Pubblico Ministero, una questione preliminare già tempestivamente proposta e già ritualmente coltivata.

Un simile onere non trova fondamento nel sistema processuale e risulterebbe incompatibile con la natura concreta dell'interesse a impugnare.

La peculiarità del giudizio di rinvio conseguente al ricorso *per saltum* del Pubblico Ministero non può dunque tradursi nella perdita definitiva, per l'imputato, della possibilità di ottenere l'esame di una questione di incompetenza territoriale già tempestivamente dedotta e rimasta priva di effettivo scrutinio nella fase rescindente.

In questa prospettiva, rileva il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>1</sup> secondo cui l'imputato assolto in primo grado, non appellante per difetto di interesse, può

<sup>1</sup> cfr. Cass. pen., Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 32924; Cass. pen., Sez. VI, 18 maggio 2010, n. 29235



riproporre, nel giudizio instaurato a seguito dell'impugnazione del Pubblico Ministero, l'eccezione di incompetenza territoriale già tempestivamente formulata e rigettata. Tale principio, pur elaborato con riferimento alla fisiologia del giudizio d'appello, esprime una regola di sistema rilevante anche nel presente caso: la preclusione non può operare a danno della parte che non aveva un interesse concreto ad attivare il mezzo di impugnazione e che, per effetto dell'impugnazione altrui, si trova nuovamente esposta al rischio di una decisione sfavorevole.

La diversità del modulo impugnatorio seguito nel caso di specie non giustifica una soluzione più restrittiva.

Se, nell'ipotesi ordinaria di appello del Pubblico Ministero contro una sentenza assolutoria, l'imputato assolto può riproporre davanti al giudice d'appello l'eccezione territoriale già tempestivamente sollevata, a maggior ragione tale facoltà deve essere riconosciuta nel giudizio di rinvio conseguente al ricorso immediato per cassazione del Pubblico Ministero, poiché in tale ipotesi l'imputato non ha avuto accesso a un ordinario grado di appello nel quale coltivare la questione.

Il presente giudizio di rinvio costituisce, dunque, il primo momento processuale utile nel quale la difesa può riproporre l'eccezione, dopo l'annullamento della sentenza assolutoria pronunciato su impugnazione della parte pubblica.

Naturalmente, tale conclusione presuppone che l'eccezione non sia proposta per la prima volta nel presente giudizio, ma costituisca riproposizione di una questione già tempestivamente dedotta ai sensi dell'art. 21 c.p.p. e ritualmente coltivata nelle precedenti fasi processuali.

Anche sotto tale profilo, l'istanza è ammissibile.

Risulta, invero, che l'eccezione di incompetenza territoriale era stata già sollevata nella fase dell'udienza preliminare ed era stata successivamente rinnovata davanti al Tribunale di Milano. Essa era stata quindi sottoposta al giudice di primo grado, che l'aveva rigettata. La riproposizione nel presente giudizio non introduce, pertanto, una questione nuova, ma mira a ottenere l'esame di una questione preliminare già ritualmente dedotta e non definitivamente scrutinata nella fase rescindente.

La ritenuta ammissibilità della questione di competenza consente di ritenere non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 627 co. 1 c.p.p., sollevata dalla difesa in via subordinata per l'ipotesi in cui questa Corte avesse ritenuto che l'art. 627, comma 1, c.p.p. precludesse, nel presente giudizio di rinvio, la riproposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale già formulata nelle precedenti fasi processuali.

La questione è stata dunque costruita sull'assunto che la disposizione censurata imponesse al giudice del rinvio di non esaminare l'eccezione territoriale, in ragione del divieto di discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento.

Tale presupposto interpretativo, tuttavia, non ricorre nel caso in esame.

Per le ragioni già esposte, questa Corte ha ritenuto che l'art. 627, comma 1, c.p.p. non impedisca l'esame dell'eccezione riproposta dalla difesa, poiché non viene in discussione la competenza attribuita dalla sentenza di annullamento a questa Corte quale giudice del rinvio, bensì la diversa questione della competenza territoriale del giudice di primo grado, già tempestivamente dedotta, ritualmente coltivata e non scrutinata dalla Corte di cassazione nella fase rescindente.



Ne consegue che la disposizione censurata non deve essere applicata nel significato preclusivo denunciato dall'istante.

Ritenuta, per le ragioni sopra esposte, l'ammissibilità della riproposizione dell'eccezione, deve procedersi all'esame del relativo merito.

L'eccezione non è fondata.

La difesa di \_\_\_\_\_ sostiene che il Tribunale di Milano sia territorialmente incompetente e che la competenza debba essere radicata presso il Tribunale di Siena, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso quest'ultimo Tribunale.

La prospettazione difensiva muove dalla genesi della più ampia vicenda procedimentale, dalla originaria compresenza di plurime contestazioni di corruzione in atti giudiziari, dalla posizione di \_\_\_\_\_ separata e consolidata presso l'autorità giudiziaria senese, nonché dal criterio dell'ultima dazione tangenzia, in forza del quale la fattispecie relativa a \_\_\_\_\_ sarebbe stata territorialmente localizzabile in Siena.

Secondo la difesa, tale posizione avrebbe dovuto assumere funzione attrattiva ai fini della determinazione della competenza territoriale, in applicazione degli artt. 12 e 16 c.p.p.

In particolare, l'istanza valorizza il fatto che nelle precedenti fasi il G.U.P. e il Tribunale abbiano affrontato il tema della connessione da continuazione ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p. e art. 81 cpv. c.p., ritenendo tuttavia non applicabile il criterio attrattivo di cui all'art. 16 c.p.p. in ragione del fatto che la continuazione era contestata al solo Silvio Berlusconi e non anche ai concorrenti nei singoli reati.

La difesa contesta tale conclusione e sostiene che essa dovrebbe ritenersi superata alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 53390 del 2017, secondo cui, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. Secondo l'istante, tale pronuncia, pur riferita alla connessione teleologica, avrebbe affermato un principio di portata generale, estensibile a tutte le ipotesi di connessione previste dall'art. 12 c.p.p.; ne deriverebbe che, anche ai fini della connessione fondata sulla continuazione, non sarebbe necessaria l'identità soggettiva tra gli autori dei diversi reati.

Da tale premessa la difesa trae la conseguenza che la continuazione contestata a Berlusconi tra le plurime fattispecie corruttive dovrebbe rilevare anche rispetto ai concorrenti nei singoli episodi e consentire l'operatività del criterio di cui all'art. 16 c.p.p., con attrazione della competenza presso il giudice competente per la posizione \_\_\_\_\_, individuato nel Tribunale di Siena.

Tale impostazione non può essere condivisa.

L'art. 16 c.p.p. disciplina la competenza per territorio determinata dalla connessione, stabilendo che, nei procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici siano ugualmente competenti per materia, la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

La disposizione, tuttavia, non crea autonomamente la connessione, ma presuppone che essa sussista secondo una delle ipotesi tipiche previste dall'art. 12 c.p.p.

Pertanto, prima di applicare il criterio del reato più grave o, in caso di pari gravità, del primo reato, occorre verificare se i procedimenti siano effettivamente connessi ai sensi



dell'art. 12 c.p.p. In mancanza di una connessione processualmente rilevante, non vi è spazio per l'operatività del criterio attrattivo di cui all'art. 16 c.p.p.

Nel caso in esame, l'argomento difensivo si fonda essenzialmente sulla connessione da continuazione ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p., valorizzando la continuazione contestata a Berlusconi tra plurime fattispecie corruttive e pretendendo di estenderne gli effetti anche ai concorrenti nei singoli reati.

Questo passaggio - ad avviso della Corte - non è consentito.

L'art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p. prevede la connessione "se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

La formulazione della norma è significativa: la connessione da concorso formale o da continuazione presuppone che la medesima persona sia imputata di una pluralità di reati. Il riferimento soggettivo alla "persona" imputata di più reati non è un elemento accidentale, né un limite introdotto in via interpretativa; esso costituisce il nucleo strutturale della fattispecie processuale di connessione prevista dalla lettera b).

La continuazione, del resto, è istituto che presuppone l'unicità del disegno criminoso riferibile al soggetto agente. Sul piano sostanziale, l'art. 81 cpv. c.p. richiede che le plurime violazioni siano esecutive di un medesimo disegno criminoso; sul piano processuale, l'art. 12, lett. b), c.p.p. collega la connessione alla circostanza che "una persona" sia imputata di più reati così unificati.

La connessione da continuazione è quindi soggettivamente qualificata: opera rispetto al soggetto al quale è attribuita la pluralità dei reati esecutivi del medesimo disegno criminoso.

Ne consegue che, quando la continuazione sia contestata a un determinato imputato, essa può rilevare ai fini della connessione dei reati attribuiti a quel soggetto, ma non si propaga automaticamente ai concorrenti nei singoli episodi, se a costoro non è contestata una corrispondente pluralità di reati esecutivi di un medesimo disegno criminoso.

Diversamente opinando, si attribuirebbe alla continuazione una efficacia espansiva non prevista dalla legge, trasformando la connessione ex art. 12, lett. b), c.p.p. in un criterio di attrazione per propagazione: dal soggetto al quale è contestata la pluralità dei reati a tutti i concorrenti nei singoli episodi.

Una simile lettura non trova fondamento nel testo della norma e finirebbe per dilatare indebitamente l'ambito operativo dell'art. 16 c.p.p., consentendo lo spostamento della competenza territoriale anche per posizioni soggettive rispetto alle quali non ricorre il presupposto della connessione da continuazione.

Non è sufficiente, pertanto, che un soggetto abbia concorso in uno dei reati eventualmente compresi nella continuazione contestata ad altro imputato. Occorre che anche rispetto a quel soggetto sia configurabile, secondo la contestazione, la pluralità di reati unificata dal medesimo disegno criminoso. In mancanza di tale presupposto, la connessione ex art. 12, lett. b), c.p.p. non può essere utilizzata per attrarre la competenza relativa alla sua posizione presso il giudice competente per uno dei reati contestati all'imputato al quale soltanto sia attribuita la continuazione.

Non conduce a diversa conclusione il richiamo difensivo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 53390 del 2017.



Quella pronuncia, come detto, ha affrontato una questione diversa, relativa alla connessione teleologica di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p. Le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini della configurabilità di tale forma di connessione, non è necessaria l'identità fra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo, ferma restando la necessità di accertare un effettivo legame finalistico tra i reati, nel senso che gli uni siano stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

Il principio è coerente con la struttura della lettera c), che descrive un rapporto oggettivo di finalizzazione tra reati. La connessione teleologica, infatti, si fonda sul nesso mezzo-fine tra fattispecie criminose, e proprio tale configurazione consente di prescindere dalla necessaria identità soggettiva degli autori, purché il legame finalistico sia concretamente accertato.

La stessa ratio non è automaticamente trasferibile alla diversa ipotesi prevista dall'art. 12, lett. b), c.p.p.

Mentre la lettera c) guarda al rapporto oggettivo tra reati, la lettera b) richiede espressamente che "una persona" sia imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione o con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

Il dato soggettivo, dunque, non costituisce un elemento eventuale o superabile, ma è parte della struttura normativa della connessione da continuazione.

La sentenza delle Sezioni Unite, quindi, ha risolto una questione specificamente riferita alla connessione teleologica. Estendere tale principio alla connessione da continuazione significherebbe disancorare la lettera b) dal suo testo e dalla sua ratio, trasformando una connessione soggettivamente qualificata in una forma di connessione meramente oggettiva tra reati.

La non estensibilità del principio enunciato dalle Sezioni Unite in tema di connessione teleologica alla diversa ipotesi della connessione da continuazione trova conferma nella successiva giurisprudenza di legittimità.

La sentenza della Cassazione, Sez. II, 20 novembre 2018, n. 57927 ha infatti affermato che, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte a diversi imputati, l'identità del disegno criminoso è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso imputato o, se sono più di uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.

La pronuncia è particolarmente significativa poiché, in motivazione, la Corte ha espressamente evidenziato la differenza strutturale tra l'ipotesi di cui all'art. 12, lett. b), c.p.p. e quella di cui all'art. 12, lett. c), c.p.p., escludendo espressamente che il principio fissato dalle SS.UU. con la pronuncia n. 53390 del 26 ottobre 2017 - stabilito con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 12, lett. c), c.p.p. - possa applicarsi anche all'ipotesi di cui all'art. 12 lett. b). c.p.p. "in ragione della diversità di ratio e valutato anche il dato testuale della disposizione da ultimo indicata".

Con l'arresto del 2018, la Corte di cassazione ha chiarito pertanto che "al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi,



il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 c.p.p., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 stesso codice.”.

Il principio affermato da Cass., Sez. II, n. 57927 del 2018 si attaglia pienamente al caso in esame e consente di respingere l'argomento difensivo.

La posizione , anche ove territorialmente localizzata a Siena in ragione dell'ultima dazione tangenzia, non assume per ciò solo funzione attrattiva rispetto alle imputazioni oggi oggetto del presente giudizio.

Difettando il presupposto della connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p., non trova applicazione il criterio di cui all'art. 16 c.p.p. e non può essere accolta la richiesta di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.

Quanto alla posizione , la competenza è stata correttamente radicata in Milano, in ragione dell'imputazione formalizzata a carico di questa imputata in udienza preliminare, con la contestazione dell'ultima dazione di denaro contante consumata a Milano nel febbraio 2015.

Le eccezioni di incompetenza territoriale devono pertanto essere rigettate.

#### *Le altre questioni di legittimità costituzionale proposte*

La difesa dell'imputata ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 357 c.p., 497 co. 2 c.p.p., 319 ter c.p., in riferimento agli artt. 3,25,111 e 117 Cost., nella parte in cui non prevedono che il privato cittadino chiamato a ricoprire l'ufficio di testimone debba essere avvisato di rivestire la qualifica di pubblico ufficiale con tutte le conseguenze del caso.

La difesa dell'imputata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 319 ter c.p. in relazione agli artt. 3,25 e 27 Cost., nella parte in cui la norma incriminatrice, per interpretazione unanime della giurisprudenza di legittimità, è riferibile anche al testimone.

Le altre difese si sono associate alle questioni proposte.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto di entrambe le questioni.

La valutazione della rilevanza di entrambe le questioni presuppone la ricostruzione delle condotte contestate in punto di fatto alle imputate e al fine di verificare la configurabilità a loro carico dell'ipotizzata corruzione in atti giudiziari, che è appunto oggetto del giudizio rescissorio devoluto a questa Corte.

L'esame delle questioni, pertanto, deve essere necessariamente riservato all'esito del presente giudizio.

#### *Istanze istruttorie avanzate dalle difese*

Alla prima udienza le difese degli imputati hanno avanzato richieste di integrazione istruttoria, orale e documentale, poi analiticamente articolate con istanze depositate in cancelleria secondo le prescrizioni della Corte.

Su tali istanze il Procuratore generale, come meglio argomentato in apposita nota depositata in atti ed illustrata all'odierna udienza unitamente al Pubblico Ministero, ha



concluso per il rigetto, rilevando che molte delle prove richieste erano già state indicate o ammesse nel giudizio di primo grado e successivamente oggetto di rinuncia, anche implicita, o di revoca. Ha inoltre escluso che dalla sentenza di annullamento derivi un automatismo in punto di rinnovazione, dovendo il giudice del rinvio verificare in concreto la necessità della prova ai fini della decisione. Secondo il P.G., il compendio già acquisito, comprensivo di prove dichiarative, documentali, intercettazioni, tabulati e produzioni provenienti dai procedimenti Ruby 1 e Ruby 2, consentirebbe alla Corte di decidere allo stato degli atti; le ulteriori richieste difensive sarebbero dunque, a seconda dei casi, reiterative, generiche, superflue o comunque non decisive rispetto ai temi devoluti.

Le istanze di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale formulate dalle difese devono essere accolte nei limiti che seguono.

La valutazione delle richieste istruttorie deve muovere dalla peculiare conformazione del presente giudizio di rinvio e dal contenuto precettivo della sentenza rescindente.

La Corte di cassazione, annullando con rinvio la sentenza di primo grado in relazione alle residue imputazioni di corruzione in atti giudiziari, ha demandato al giudice del rinvio un nuovo accertamento sui profili fattuali rilevanti ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-ter c.p.

In tale prospettiva, assume rilievo centrale la verifica della falsità delle dichiarazioni rese nei procedimenti Ruby 1 e Ruby 2, non più quale autonomo titolo di responsabilità per il reato di falsa testimonianza, ormai dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, ma quale presupposto fattuale della residua ipotesi corruttiva.

Il perimetro del giudizio rescissorio è dunque segnato dalla necessità di accertare se le dichiarazioni oggetto di contestazione fossero false, se l'eventuale falsità fosse riconducibile a un accordo corruttivo e se le dazioni o promesse di utilità contestate fossero causalmente e finalisticamente collegate alla prospettata falsa testimonianza.

Non viene invece in rilievo, in questa sede, il tema della utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle imputate nei procedimenti presupposti, profilo già definito dalla sentenza rescindente e non rimesso alla cognizione di questa Corte.

Entro tale cornice deve essere apprezzata la portata dell'art. 627, comma 2, c.p.p., secondo cui il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge.

La disposizione attribuisce al giudice rescissorio poteri cognitivi pieni sui punti devoluti dalla sentenza di annullamento e consente, ove necessario ai fini della decisione, l'integrazione dell'istruzione probatoria, purché contenuta entro i limiti del giudizio di rinvio.

Nel caso di specie, le prove testimoniali richieste dalle difese attengono a profili direttamente incidenti sull'accertamento demandato a questa Corte: la natura e la risalenza dei rapporti personali ed economici tra le imputate e Silvio Berlusconi, la causale delle attribuzioni patrimoniali, il contesto in cui esse maturarono, la percezione che le imputate ebbero delle ragioni delle dazioni, nonché la possibile autonomia di tali attribuzioni rispetto alla vicenda testimoniale.

Si tratta di temi non eccentrici rispetto al devoluto, ma pertinenti alla verifica della falsità delle dichiarazioni e della sussistenza del prospettato sinallagma corruttivo.



Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto delle istanze, osservando che le circostanze dedotte sarebbero già state oggetto di prova nel giudizio di primo grado, mediante acquisizioni testimoniali, documentali e consulenziali, e che la rinnovazione non potrebbe essere utilizzata per emendare pregresse scelte difensive di rinuncia a mezzi di prova.

Tali rilievi non possono essere condivisi nei termini assoluti prospettati.

È vero che il giudizio di primo grado ha già registrato l'acquisizione di plurimi elementi concernenti la generosità di Silvio Berlusconi, la risalenza di taluni rapporti personali, l'esistenza di contribuzioni o liberalità non immediatamente riconducibili alla contestata causale corruttiva.

Tuttavia, l'esistenza di un compendio probatorio già formato su profili generali di contesto non esaurisce l'accertamento oggi richiesto al giudice del rinvio.

Il punto decisivo non è stabilire se siano già emersi elementi in ordine alla generica propensione liberale del soggetto erogante, bensì verificare, con riferimento alle singole posizioni e agli specifici segmenti dichiarativi oggetto di contestazione, se le dichiarazioni fossero false e se le utilità ricevute o promesse avessero causale corruttiva ovvero trovassero spiegazione in rapporti personali, economici o relazionali autonomi.

Sotto tale profilo, la Corte ritiene che il materiale già acquisito non consenta, allo stato, una completa verifica delle versioni difensive mediante riscontri testimoniali specifici.

La stessa prospettata coesistenza di dazioni liberali e dazioni corruttive, valorizzata dal Procuratore generale per sostenere la non indispensabilità della rinnovazione, conferma la necessità di un accertamento puntuale sulla causale delle singole attribuzioni patrimoniali, sulla loro collocazione temporale, sul contesto relazionale in cui intervennero e sulla loro eventuale connessione con la vicenda processuale.

La distinzione tra liberalità, contribuzioni economiche pregresse, dazioni risarcitorie o riparatorie e attribuzioni aventi causale corruttiva costituisce infatti uno dei nuclei essenziali del giudizio demandato dalla Corte di cassazione.

Ne consegue che la prova orale richiesta dalle difese non può essere reputata superflua per il solo fatto che siano già stati acquisiti documenti o dichiarazioni su circostanze di contesto.

La prova documentale può attestare l'esistenza di pagamenti, contratti, rapporti economici o precedenti attribuzioni patrimoniali; non necessariamente consente, tuttavia, di ricostruire il significato delle interlocuzioni, la causale concretamente percepita delle dazioni, il rapporto tra attribuzioni anteriori e successive, nonché l'eventuale incidenza della vicenda processuale sulla loro esecuzione.

Parimenti, non assume efficacia preclusiva il richiamo alle pregresse rinunce difensive.

Nel presente giudizio, la questione non deve essere scrutinata in termini di sanatoria di precedenti strategie processuali, ma alla luce della necessità dell'integrazione probatoria ai fini della decisione rescissoria.

Il potere istruttorio esercitato dal giudice del rinvio non è funzionale a rimediare a scelte di parte, bensì ad assicurare la completezza dell'accertamento imposto dalla sentenza di annullamento.

Pertanto, anche ove talune prove fossero state in precedenza indicate e poi non coltivate, ciò non impedisce al giudice del rinvio di disporre l'assunzione quando esse risultino necessarie per decidere sui punti devoluti, tanto più in presenza di un annullamento che



impone un nuovo accertamento di merito sulla falsità delle dichiarazioni e sulla configurabilità dell'accordo corruttivo.

L'ammissione delle prove non discende, dunque, dall'asserita eliminazione di un grado di giudizio, né dall'esigenza di riequilibrare pregresse determinazioni difensive, ma dall'autonoma valutazione della Corte circa la necessità di integrare il quadro probatorio per adempiere compiutamente al mandato rescissorio.

In definitiva, il compendio probatorio già acquisito, pur ampio e rilevante, non appare sufficiente, allo stato, a consentire una decisione pienamente consapevole sui punti devoluti, senza l'assunzione dei riscontri testimoniali richiesti dalle difese in ordine alle rispettive versioni alternative.

Le istanze devono pertanto essere accolte nei limiti delle prove pertinenti al perimetro del giudizio di rinvio e funzionali alla verifica della falsità delle dichiarazioni, della causale delle dazioni e della eventuale sussistenza del pactum sceleris.

Alla luce di tali presupposti, dato atto che i difensori di alcune imputate hanno provveduto a depositare istanze istruttorie destinate a meglio precisare le prove orali e *lato sensu* documentali alla cui ammissione conservano interesse, selezionandole fra quelle indicate nelle liste originariamente depositate, sulle istanze di rinnovazione istruttoria la Corte, ritenutane l'ammissibilità e la non manifesta irrilevanza,

ammette

- quanto ad \_\_\_\_\_, i testi - in numero di 3 - indicati nell'istanza difensiva in data 08.06.2026, in ordine alle circostanze già articolate in atti;
- quanto a \_\_\_\_\_, i testi - in numero di 2 - di cui alla lista testi aggiornata in data 08.06.2026;
- quanto a \_\_\_\_\_, n. 5 testimoni da individuarsi a cura della difesa fra quelli indicati nella lista testi depositata in data 31.12.2016, richiamata dall'istanza di ammissione prove in data 08.06.2026, in ordine alle circostanze ivi indicate;
- quanto ad \_\_\_\_\_, i testi - in numero di 5 - indicati nella lista in data 05.06.2026 in ordine alle circostanze già articolate ivi e nella lista in atti;
- quanto a \_\_\_\_\_, il consulente tecnico indicato e n. 5 testimoni da individuarsi a cura della difesa fra quelli indicati nella lista testi depositata in atti e richiamata nell'istanza difensiva in data 12.05.2026, in ordine alle circostanze ivi indicate, nonché l'esame dell'imputata che ne ha fatto richiesta in data 08.06.2026, con modalità che la Corte si riserva di valutare nel prosieguo del dibattimento;
- quanto a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, i testi - in numero di 2 - di cui alla lista in data 08.06.2026;
- quanto a \_\_\_\_\_, il consulente tecnico in sostituzione di quello precedentemente ammesso, in quanto deceduto;
- quanto a \_\_\_\_\_, il teste di cui alla lista in data 21.12.2016 sulle circostanze ivi indicate;
- quanto a \_\_\_\_\_, il teste di cui alla lista in data 15.06. 2026 sulle circostanze ivi indicate;



- quanto a \_\_\_\_\_, il consulente tecnico e n. 4 testi da individuarsi a cura della difesa fra quelli indicati nella lista testi in data 27.04.2018, in ordine alle circostanze ivi indicate;
- quanto a \_\_\_\_\_, i testi - in numero di 4 - di cui alla lista in data 06.06.2026 in ordine alle circostanze ivi indicate;
- quanto a \_\_\_\_\_ l'esame ex art. 210 c.p.p. dell'i.r.c. di cui alla lista in data 05.06.2026, sulla circostanza ivi indicata;
- quanto a \_\_\_\_\_ i testi - in numero di 3 - di cui alla memoria con istanze istruttorie in data 12.05.2026, sulle circostanze già capitolate nella lista testi in data 18.02.2019.

Si riserva, infine, di provvedere in ordine alle istanze di acquisizione di atti, verbali di altri procedimenti e documenti formulate dalle difese di \_\_\_\_\_

P.Q.M

Dichiara non rilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 569 comma 4 c.p.p., sollevata dalla difesa di \_\_\_\_\_ e si riserva all'esito del giudizio la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale proposte dalle difese di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
Rigetta le eccezioni di incompetenza territoriale di cui sopra;  
Ammette le prove orali richieste dalle parti nei termini di cui in motivazione e si riserva all'esito di provvedere in ordine alle richieste di acquisizione di atti e documenti.  
Milano, 29 giugno 2026

Il Presidente 

La presente ordinanza viene letta in udienza e costituisce parte integrante del verbale

